

Comune di Terni



Regolamento sul controllo di gestione

in attuazione dell'art.3, comma I, lettera d) del D.L. 10.10.2012 n. 174



ART. 1 Norme di riferimento

1. Sono norme di riferimento del controllo di gestione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, gli art. 147 e 148, così come modificati dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, e gli artt. 196, 197, 198 e 198-bis.
2. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa il Comune disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.

ART. 2 Definizione

1. Il controllo di gestione è strumento direzionale di guida dell'attività del Comune per la realizzazione degli obiettivi definiti in fase di programmazione.
2. Il controllo di gestione si svolge a diretto supporto dei Dirigenti, rilevando la congruità delle attività gestionali in relazione ai requisiti di efficienza, efficacia ed economicità e orientando azioni e risorse verso il conseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Per i fini indicati nei comma precedenti il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella realizzazione dei suddetti obiettivi, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati
4. Il controllo di gestione è, altresì, strumento di supporto informativo al Sindaco, alla Giunta, all'Organismo indipendente di valutazione, all'unità Matrice risorse umane e valutazioni, all'Organo di revisione e al Servizio per il controllo strategico.

ART. 3 Finalità

1. Il Comune istituisce il controllo di gestione per supportare la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e per l'ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi correttivi, del rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati.

ART. 4 Oggetto

1. Oggetto del controllo di gestione è l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo verificando, per ciascuno di essi, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

ART. 5 Soggetti

1. L'attività di controllo di gestione coinvolge, secondo le competenze indicate nei commi successivi, il Direttore generale, il Responsabile del Servizio finanziario, l'unità Matrice

PEG e controllo di gestione, i suoi Referenti di Direzione l'unità Matrice risorse umane e valutazione, e i Dirigenti.

2. Il Direttore generale e il Responsabile del Servizio finanziario definiscono di concerto le direttive operative per lo svolgimento del controllo di gestione.
3. Il Direttore generale è responsabile dell'attività di controllo di gestione, ne sovrintende e coordina tutte le fasi e svolge azione di impulso e stimolo per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Il Direttore generale predispose il Piano dettagliato degli obiettivi unificato con il Piano delle performance e organicamente inserito nel Piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale su proposta del Direttore Generale. Il Direttore Generale si avvale dell'Unità matrice PEG e controllo di gestione e dell'Unità matrice risorse umane e valutazioni secondo le rispettive competenze.
5. Nell'ambito delle competenze della Direzione generale l'unità Matrice PEG e controllo di gestione svolge l'attività di controllo di gestione, nelle forme e modalità indicate negli articoli che seguono.
6. I Dirigenti:
 - a) collaborano alla definizione del Piano esecutivo di gestione, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano degli indicatori;
 - b) assicurano ai Referenti delle unità di Matrice PEG e controllo di gestione e Risorse umane e valutazioni la disponibilità dei dati e delle informazioni utili per l'attività di controllo di gestione;
 - c) relazionano, con il supporto dei Referenti, sulla realizzazione degli obiettivi programmati;
 - d) segnalano eventuali modifiche e aggiornamenti da apportare agli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione, anche ai fini dell'utilizzo degli esiti del controllo di gestione in sede di valutazione delle prestazioni;
 - e) relazionano sulle cause interne o esterne che hanno determinato eventuali scostamenti nel raggiungimento dei risultati programmati;
 - f) adottano le eventuali misure correttive per l'attuazione degli obiettivi.
7. Ai Referenti dell'unità Matrice PEG e controllo di gestione spetta la rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie al controllo di gestione, nelle forme e modalità indicate negli articoli che seguono.

ART. 6 Modalità

1. Il controllo di gestione presuppone la definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai Dirigenti con il Piano esecutivo di gestione ed esplicitati nel Piano dettagliato degli obiettivi.
2. Il controllo di gestione è articolato nelle seguenti fasi: preventiva, gestionale corrente e consuntiva.
3. La fase preventiva si realizza nell'attività di budgeting e si esplica nella predisposizione:
 - a) del PEG, con definizione e assegnazione di obiettivi e risorse ai Dirigenti;
 - b) del Piano dettagliato degli obiettivi, con specificazione delle azioni che si intendono porre in essere per il conseguimento degli stessi;
 - c) del Piano degli indicatori, che consenta di misurare ciascun obiettivo e monitorarne la realizzazione.
4. La fase gestionale corrente si realizza nel corso della gestione e si esplica nella rilevazione tempestiva e periodica, come dettagliato nel sistema di monitoraggio, dei risultati conseguiti e nel loro confronto con quelli attesi, al fine di verificare l'insorgere di eventuali scostamenti, individuarne le cause e proporre tempestivi interventi correttivi.
5. La fase gestionale corrente si articola:

- a) nella rilevazione dei dati relativi ai costi dei fattori produttivi impiegati ed ai proventi/ricavi e dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
 - b) nella valutazione dei dati rilevati in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare, attraverso il sistema di indicatori, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione realizzata;
 - c) nell'attività di reporting sui risultati rilevati attraverso la redazione di referti periodici.
6. Sulla base delle risultanze dei referti periodici i Dirigenti adottano gli opportuni interventi correttivi al fine di favorire la convergenza tra il risultato effettivo e quello programmato, ovvero propongono la riformulazione dell'obiettivo qualora le mutate condizioni interne ed esterne lo rendano necessario.
 7. La fase consuntiva si realizza al termine della gestione e si esplica nella rilevazione a consuntivo dei risultati conseguiti, quindi nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e nella valutazione dell'andamento della gestione con riferimento ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione degli obiettivi.
 8. La verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione è svolta, altresì, rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
 9. Le risultanze della fase consuntiva sono rappresentate nel referto annuale, che costituisce strumento di ausilio per la successiva programmazione.
 10. Il controllo di gestione, attraverso l'azione permanente di monitoraggio di competenza delle Unità di matrice PEG e controllo di gestione e Risorse umane e valutazioni, supporta il Direttore generale nell'attività di impulso e i Dirigenti nell'attività di gestione, qualora si rilevino ritardi, rispetto ai tempi previsti, e scostamenti nella realizzazione degli obiettivi.

ART. 7 Piano degli indicatori

1. I Dirigenti formulano, nella fase di predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, proposte di indicatori di misurazione degli obiettivi medesimi, secondo gli indirizzi e sotto il coordinamento del Direttore generale.
2. Sulla base delle proposte di cui al comma 1 l'unità Matrice PEG e controllo di gestione e l'Unità matrice risorse umane e valutazioni, predispongono congiuntamente il Piano degli indicatori.
3. Il Piano degli indicatori fornisce:
 - a) la tipologia di indicatore;
 - b) la definizione tecnica dell'indicatore, che consente di specificare ciò che lo stesso misura e l'unità di misura di riferimento;
 - c) il metodo di calcolo dell'indicatore;
 - d) il valore-obiettivo dell'indicatore, cioè il risultato atteso al cui conseguimento è finalizzata l'azione del Dirigente.
4. Il Piano degli indicatori individua gli indicatori utilizzabili tra i tipi seguenti:
 - a) indicatori di attività, che rilevano il volume dei prodotti/servizi erogati;
 - b) indicatori finanziari, che consentono l'analisi delle entrate e delle spese;
 - c) indicatori di efficienza, che rilevano la capacità di utilizzare in maniera economica le risorse a disposizione, minimizzando i costi/risorse impiegate a parità di risultato, o massimizzando il risultato a parità di risorse impiegate;
 - d) indicatori di efficacia, che rilevano la capacità di raggiungere gli obiettivi programmati;
 - e) indicatori di economicità, che rilevano la correlazione tra costi e ricavi;

- f) indicatori di qualità, che rilevano le caratteristiche qualitative del servizio offerto;
 - g) altre indicatori che, in relazione alle peculiarità del servizio, esprimono il grado di raggiungimento dell'obiettivo.
5. Il Piano degli indicatori è inserito nel Piano dettagliato degli obiettivi.

ART. 8 Sistema di monitoraggio

1. Per lo svolgimento del controllo di gestione è predisposto un sistema di monitoraggio avente cadenza quadrimestrale o, comunque, definita in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione.
2. Al termine della gestione è effettuata la rilevazione consuntiva dei risultati conseguiti.
3. Il controllo di gestione dispone di un sistema informatico integrato con i sistemi informativi già presenti nel Comune.
4. I dati e le informazioni necessarie al controllo di gestione sono rilevati attraverso il sistema contabile del Comune, in particolare la contabilità finanziaria e la contabilità economica, generale ed analitica, attraverso l'elaborazione di dati extracontabili e dei dati ricavati dall'azione di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori di cui al Piano dettagliato degli obiettivi.
5. L'unità Matrice PEG e controllo di gestione è autorizzata ad accedere ai sistemi informativi e a richiedere atti e documenti che risultino necessari alle finalità del controllo di gestione.
6. I Dirigenti, attraverso i Referenti, trasmettono all'unità Matrice PEG e controllo di gestione tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio di cui al comma 1 e alla rilevazione consuntiva annuale, entro i termini indicati dal Direttore generale.
7. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 6 è accompagnata da una relazione del Dirigenti illustrante gli elementi ritenuti utili per la comprensione dei dati medesimi.
8. L'unità Matrice PEG e controllo di gestione è autorizzata a richiedere dati e informazioni al di fuori delle scadenze del monitoraggio di cui al comma 1 e della rilevazione consuntiva annuale, qualora ciò sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie competenze.
9. In via transitoria, e in attesa della piena operatività del sistema informatico previsto al comma 3, al fine della rilevazione dei dati l'unità Matrice PEG e controllo di gestione predispone delle schede che sono trasmesse, anche mediante l'utilizzo della comunicazione digitale, ai Dirigenti, e ai Referenti, i quali, a loro volta, le restituiscono debitamente compilate e firmate entro i termini indicati dal Direttore generale.

ART. 9 Destinatari e reporting

1. I dati e le informazioni derivanti dall'attività di controllo di gestione, elaborati dall'unità Matrice PEG e controllo di gestione, sono rappresentati in modo sistematico in referti.
2. I referti riportano gli esiti dell'attività di controllo di gestione articolati per servizio/centro di costo.
3. L'unità Matrice PEG e controllo di gestione riferisce sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 8, comma 1, al Sindaco e alla Giunta ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai Dirigenti affinché abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi, all'Organo di revisione, al Servizio di controllo strategico e all'unità Matrice risorse umane e valutazioni.

4. I referti periodici forniscono informazioni relative ai costi dei fattori produttivi impiegati, ai proventi/ricavi e ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso il sistema di indicatori, in ordine all'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione realizzata.
5. L'unità Matrice PEG e controllo di gestione riferisce annualmente, oltre ai soggetti di cui al precedente comma 3, alla Corte dei Conti, all'Organismo indipendente di valutazione e all'unità Matrice risorse umane e valutazioni per la valutazione delle prestazioni dei Dirigenti che tenga conto dei risultati dell'attività svolta.
6. Il referto annuale fornisce la rilevazione consuntiva dei risultati conseguiti al termine della gestione, a conclusione dell'intera attività di controllo di gestione, come indicato al precedente art. 6, comma 9.
7. Il Sindaco, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale e comprende anche informazioni e considerazioni del controllo di gestione.

ART. 10 Disposizioni transitorie

1. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento il controllo di gestione è finalizzato in via prioritaria, mediante l'attività di monitoraggio e reporting dell'unità Matrice PEG e controllo di gestione, alla verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate.
2. Il Direttore generale adotta le opportune direttive per l'attuazione del comma 1, specificando la ripartizione di competenze tra le due attività di monitoraggio e reporting con particolare riferimento all'art.5 comma 4, all'art.6 comma 10 e all'art.7 comma 2.